

N. 1566/URS

Ufficio del Giudice delle indagini preliminari

- Firenze -

ogg. proc. nr. 1023\2014 r.g.n.r.

nr. 4275\14 reg. GIP

SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE- ART 425 C.P.P.

In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice dell'udienza preliminare dr. David Monti,
visti gli atti del processo nei confronti di:

[redacted] a Firenze e residente in [redacted]
[redacted] presente, difesa di fiducia dall'avvocato Pietro Villari di Firenze, con studio ivi in
via del Proconsole n. 11

IMPUTATA

Come da richiesta di rinvio a giudizio allegata

p.o. srl Solai Prefabbricati del Mugello in persona del commissario giudiziale dr. [redacted]
[redacted] con studio in Firenze via [redacted]

Udite le conclusioni delle parti all'udienza del 20.11.2014.

ha pronunciato la seguente sentenza

MOTIVAZIONE.

Deve dichiararsi il n.d.p. in quanto dagli atti emerge la innocenza dell'imputata senza che vi sia ulteriore bisogno di approfondimento dibattimentale.

La stessa è accusata del delitto di cui all'art 236 bis legge fallimentare, introdotto con l'art 33 del d.l. 83\2012 conv con mod. nella legge 134\2012, ipotesi speciale di falsità ideologica commessa dal professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli artt 67 terzo comma lett d) 161 terzo comma, 182 bis, 182 quinquies espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, con pena che va da due a cinque anni e della multa da 50 a 100 milioni euro.

Le omissioni ascritte si riferiscono alla relazione del 15 febbraio 2013, depositata al Tribunale il 20.2.2013 e riguardano prelievi effettuati dall'amministratore della società

che aveva presentato la proposta di concordato, R [REDACTED], dal conto prelevamenti per un ammontare di euro 1.041.191,00 e che solo in data 22 ottobre 2012 la posta " crediti diversi" era stata compensata con credito derivante da preliminare di cessione della partecipazione del Romagnoli nella srl [REDACTED] (partecipazione indicata della domanda di concordato tra i beni ceduti ai creditori, il cui valore è stato svalutato ad euro 330.000,00.

In questo senso e nel merito delle contestazioni la difesa ha ben evidenziato che la Corte di Appello Firenze, con sentenza agli atti del 21 novembre 2013, definitiva, che ha revocato il fallimento della società con reviviscenza della proposta di concordato e che ha statuito che il credito verso il R [REDACTED] non era stato nascosto ma legittimamente ritenuto e dichiarato coperto da detta compensazione e che i prelievi non erano stati celati o dissimulati contabilmente tanto che il Commissario Giudiziale li aveva facilmente riscontrati nella verifica contabile della società e che la proposta di compensazione era stata ben evidenziata nella proposta di concordato che non ha occultato circostanze tali da comportare diverso giudizio dei creditori, che hanno ben conosciuto queste circostanze ed approvato il piano.

Ne deriva che anche a voler, per mera ipotesi, ritenere sussistenti i profili omissivi essi sarebbero stati chiaramente irrilevanti e tali da non inficiare il giudizio del ceto creditorio. Viepiù altrettanto giustamente la difesa nella corposa memoria agli atti, richiama le linee guida di best practice per l'attestatore, come l'imputata (vedi pag 5 della memoria difensiva) laddove è corretto riferire che i compiti del perito deve essere quelli della verifica sul piano concordatario, in modo tale che esso soddisfi le sue finalità, senza entrare nel merito delle scelte imprenditoriali che hanno originato i dati, senza ricercare eventi, comportamenti o situazioni suscettibili di evidenziare responsabilità a carico di qualcuno o provocare la mancata ammissione della proposta, essendo l'attestatore neutro rispetto alle vicende societarie.

Il perito non è un curatore od un commissario giudiziale.

Quindi il perito non doveva esprimersi sulle liceità delle operazioni.

Ne deriva che nel caso è carente sia la condotta materiale che costituisce reato e tantomeno viene indicato dall'accusa l'elemento di dolo della condotta dell'imputata

Ciò premesso visto l'art 425 cpp

DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] in ordine al delitto ascritto perché il fatto non sussiste.

Nulla per le spese.

Motivazione nel termine di gg 30.

Così deciso in Firenze all'udienza del 20.11.2014

Il Cancelliere

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

TRIBUNALE DI FIRENZE Dr. David Monti.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
FIRENZE, IL 25/11/2014

